

ISTITUTO STORICO GERMANICO DI ROMA
Archivio

Regolamento dell'archivio
nella versione del 14 giugno 2005

I. Ammissione

Sono ammessi all'archivio tutte le persone che ne fanno richiesta ai sensi del Bundesarchivgesetz (BArchG) e del presente regolamento.

II. Modalità di consultazione

(1) I documenti d'archivio si consultano in originale o in copia nelle sale adibite a questo scopo; talvolta se ne fa una copia personale per l'utente, o si danno informazioni sul rispettivo contenuto. Il DHI Roma si riserva la decisione sulla modalità da seguire.

(2) Gli originali si consultano esclusivamente in sede. Eventuali eccezioni dovranno essere concordate con il direttore.

III. Modalità di accesso

(1) Nella richiesta di ammissione vanno precisati in dettaglio il tema e lo scopo della ricerca.

(2) Il DHI Roma si riserva di autorizzare l'accesso che può essere sottoposto a condizioni.

(3) Il richiedente è tenuto a dichiarare per iscritto che nell'uso di informazioni, ricavate dal materiale archivistico, egli rispetterà i diritti d'autore e della personalità, nonché i dati sensibili di terzi; egli solleva il DHI Roma da ogni responsabilità in caso di inadempienza.

(4) L'impiego di collaboratori o collaboratrici nel contesto della consultazione va richiesta a parte. I loro nomi devono essere dichiarati nella richiesta di ammissione. Per essi valgono le stesse disposizioni di cui al comma (3).

(5) Qualora si utilizzino dati, ricavati dal materiale archivistico, per temi e scopi diversi da quelli precisati nella richiesta di accesso, occorre presentare una nuova richiesta.

IV. Dovere di accuratezza dell'utenza

L'utente è tenuto a consultare il materiale esclusivamente nelle sale adibite a questo scopo, di rispettare l'ordine interno delle buste, di non danneggiare e mutilare i documenti, e di non mettere a rischio il loro stato di conservazione.

V. Revoca dell'ammissione alla consultazione

All'utente che contravviene gravemente alle disposizioni del presente regolamento o delle leggi specifiche (BArchG e decreti emanati ai sensi dell'art. 6 del BArchG) sarà revocata l'ammissione alla consultazione dell'archivio del DHI Roma.